

# SCRITTI GIURIDICI

DEDICATI ED OFFERTI

# GIAMPIETRO CHIRONI

NEL

XXXIII anno del suo insegnamento.

I.

## DIRITTO PRIVATO



MILANO TORINO ROMA

FRATELLI BOCCA, EDITORI

Depositario per la Sicilia: Orazio Fornara - Palermo.

Deposito per Napoli e Provincia:

Società Editrice « Dattoli Altimari » (Altimari, Sestati e C.) - NAPOLI.

Italian Book Company - New York.

1915

ANFI NFI

## Penombre e sorprese nella formazione delle leggi.

### NOTE

1. — Una dichiarazione anzitutto per eliminare il più lontano dubbio che si voglia nel presente scritto discorrere d'altro che non sia il lato formale o tecnico dell'opera legislativa. E lungi affatto da me, il pensiero di raccogliere accuse di occulte influenze o non confessabili manovre d'interessi, in cui non di rado un certo pubblico procivile al sospetto pretende si ascondano le molle dell'azione governativa o parlamentare. Nulla, proprio nulla di losco nelle operazioni che qui si pongono in luce, nulla di men che corretto in certe sorprese che intendo mostrare serbate a qualche disegno di legge per ciò ch'esso stesso, cammin facendo, viene in certo modo depositandone il germe. Gose tutte che franca la spesa, io penso, di rilevare in servizio alla teorica dell'*interpretazione*, per ciò che riguarda il valore da annettersi alla gestazione della legge nelle varie sue fasi.

2. — I lavori preparatori, designati una volta come strumento infallibile a scrutinare la riposta *mens legis*, sono caduti da un certo tempo in discreditò per effetto di critiche a tutti noto. Certo, come suol accadere in ogni periodo di reazione, si andò da taluno all'eccezio dichiarando la inconcludenza di codesta fonte di ermeneutica, alla quale va riconosciuto pur sempre non trascurabile peso. Ma è fuor di dubbio che gli elementi della predetta *mens legis* sono difficilmente afferribili attraverso il lavoro, spesso complicato e contradditorio, delle relazioni e dei dibattiti parlamentari, che pure hanno nei documenti e negli atti delle due Camere ufficiale attestazione. Pur tacendo della divergenza di opinioni e di ragioni addotte a sostegno di una medesima disposizione di legge dai molti che, o dallo scanno ministeriale o dalla tribuna di senatore o di deputato, partecipato alla formulazione della norma, sta il fatto che non sempre all'opera scruta-

poldosa degli uffici di segreteria e di revisione delle due Camere risponde una fedeltà assoluta nei rendiconti. È questo un primo vero criterio mi permetto sollevare, scoprendo una piccola, e sia pure immobile, causa di alterazioni che non può essere avvertita da chi siente, causa di oratore riceve in giornata il resoconto stenografico dei suoi discorsi, che deve l'indomani restituire corretto per la stampa. Che ciascuno vi introduca ritocchi di forma a riparare eventuali scorrettezze dovute all'improvvisazione o alla foga del dire, s'intende; ma è anche umano (tanto sono infatti pensiero e parola) che, con la massima buona fede sostituendo una ad altra espressione, qualche concetto si trasfiguri o del discorso muti qua o là il tono, quel tono che fa la musica, come insegna un detto volgare. Pensate ora a codesto lavoro di revisione che compiono contemporaneamente, e l'uno all'insaputa dell'altro, i vari oratori della stessa giornata, e ditemi se è sempre possibile che le rispettive loro botte e risposte consegnate alla stampa armonizzino come armonizzavano perfettamente quelle scambiate nella palestra verbale.

Il pericolo di sconcordanze, per necessità di cose e non per deliberato proposito di alcuno, si fa poi maggiore e ve tratti si di una lunga, minuziosa discussione di articoli, su ciascuno dei quali il ministro proponente abbia dovrto interloquire rispondendo li per li a osservazioni dispartitissime. Quando la sera stessa il grosso fascio di cartelle da rivedere giunge al Ministero, l'incarico di ripalire tutti quei pezzetti di mosaico, perché siano poi messi a lor posto, è affidato talvolta, per le troppe altre cure del ministro, ad un funzionario di sua meritata fiducia, il quale però, non avendo assistito al dibattito, inavvertitamente storpa, aggiunge, modifica, con la perfetta convinzione di meglio attenersi così allo spirto dell'ufficio commessogli.

E faccio finalmente di casi in cui la nervosa impazienza della Camera costringe qualche onorevole a rimangiarsi tre quarti di un discorso bellamente preparato, che il rendiconto parlamentare riprodurrà tuttavia nella sua interezza. Tanto, più che per i colleghi si intendeva parlare per i propri elettori e lo scopo è raggiunto mandando il collegio con centinaia di estratti. Lo storico dell'avvenire compulserà un giorno, tutto pieno di reverenza, gli Atti di quella tale più o meno memoranda seduta, e, leggendovi in estenso il forbito discorso, naverà forse ai posteri ch'esso diede senza dubbio il tratto alla bilancia, tanta vi è la gravità degli argomenti che figurano ascoltati religiosamente dai colleghi senza la menoma confusione!

3. — Ma se fin qui abbiamo il caso di imagini inesattamente riflate, in quello che dovranno esserne lo specchio tedele, altra volta qualche altra inagine non vi figura affatto che pur sarebbe di capirne l'importanza a voler ricomporre il quadro nei suoi elementi più saluti. Intendo parlare di tutto quel lavoro, sussò febbrile, che, nei giorni scorsi in cui si protrae la discussione di un importante progetto di legge, si svolge fuori dell'aula, in seno alla relativa Commissione parlamentare e d'ordinario col concorso del Ministro o Missionario interessati, lavoro di cui non rimane traccia nei famosi lavori preparatori che la stampa raccoglie.

Supponiamo si tratti di uno di quei vasti progetti di legge il cui tecnicismo giuridico, o esclusivo, o di gran lunga prevalente a qualsiasi intonazione politica, consigli al Governo di fargli affrontare per primo il vaglio senatorio, altrettanto minuto e sottile quanto meno rumoroso e agitato. Rare volte accadrà che al progetto ministeriale, per quanto elaborato in sé e nella relazione che lo accompagna, non si contrapponga altro testo dell'Ufficio centrale del Senato che in più o meno larga misura lo modifichi. E l'Ufficio a sua volta, con la prudenza e serenità di studio, che è nobile tradizione dell'alto Consesso, darà in una particolareggjata relazione esplicazioni esaurienti degli emendamenti, o delle controproposte. Parziale disaccordo dunque fra Ministro e Commissione senatoria, ma disaccordo ben motivato *hinc inde* in ogni sua parte. E, sia che la discussione pubblica si svolga poi sul testo governativo o su quello dell'Ufficio centrale, nuovi emendamenti proposti da senatori che al dibattito particolarmente concorrono. I quali emendamenti, presentati tutt'al più in fogli volanti a stampa, attendono la loro esplicazione dai discorsi dei protagonisti. Tutto dunque preannunzia una vivace battaglia e dal cozzo delle armi sprizzeranno scintille preziose per l'interprete onle illuminargli la via che il progetto percorre dall'inizio alla metà. Se nonchè, all'aprirsi della seduta destinata al cimento, si annuncia l'accordo fra Ministro e Ufficio centrale sopra una formula nuova di questo o quell'articolo, accordo intervenuto all'ultim'ora in una riunione della quale o non si tiene, o ad ogni modo non si pubblica processo verbale; e d'ordinario in quella nuova formula si è pure, in più o meno larga misura, tenuto conto degli emendamenti paузiali dovuti a singoli senatori. Questi allora, non di rado previamente accordatisi e col Ministro e coll'Ufficio centrale, paghi di quanto hanno potuto ottenere, o convinti che vano sarebbe l'insistere di fronte alla transazione faticosamente raggiunta fra i due contendenti maggiori, ritirano le proposte loro prima ancora di depositarie al banco della

presidenza, sicché dei loro encendimenti, che pure hanno spiegato non piccola azione, per lo meno di propulsori all'accordo, nemmeno il bacio comparsa negli Atti ufficiali. La sicurezza poi del successo può disarino degli oppositori induce a grande brevità. Ministro e redattori nel giustificare in pubblica seduta la formata ormai concordata. Ed ecco, in conclusione, rimanere del tutto ignorato persino il testo, « non bastano i motivi, di proposte individuali, la cui particolarizzata cognizione potrebbe, se non altro, giovare ai membri dell'altra Camera quando in seno ad essa dovrà ridiscutersi il progetto quale è uscito dal primo ramo del Parlamento. Ecco al tempo stesso un disegno, che aveva avuto nelle meditate relazioni del Governo e dell'Ufficio centrale ampia motivazione, mancare o quasi di motivazione nella fase sua risolutiva, proprio quando cioè al futuro interprete della legge più interesserebbe di conoscere per filo e per segno attraverso quali dibattiti e per virtù di quali reciproche condiscendenze od argomentazioni nuove di sana pianta, stasi potuto concretare la formula presentata come il ramo d'ulivo. Chi tenrà presente quanto avvenne, non ha guai, in Senato su quello che pareva il pomo della discordia nel disegno di legge sull'ordinamento del notariato, il punto cioè vitalissimo della residenza dei notai, ci troverà la riprova luminosa di quanto nel presente paragrafo sono venuto esponendo.

4. — E così, ci si dirà, è un formale atto di accusa che voi intendete elevar contro siffatti procedimenti sol perchè si svolgono fra le quinte (*absit iniuria verbo*) anzichè al cospetto del pubblico? Nemmeno per sogno, io rispondo. Essi agevolano il lavoro legislativo, fanno guadagnare un tempo prezioso. Servono però ad avvalorare due verità che credo irrefragabili, la refrattività cioè di certi argomenti, tutti interessati di tecnicismo legale e involgenti ampio riforme di istituti giuridici, ad essere elaborati in ogni minima parte nelle pubbliche discussioni di un'Assemblea legislativa e d'altro canto le lacune che gli Atti dell'Assemblea stessa, per fedeli che siano, necessariamente presentano, così da frustrare spesso la presunzione dell'interprete di ricostruire, in base ad essi, per filo e per segno le vie percorse dalla legge nella sua formazione.

Preserverebbe da tutto ciò un più largo uso di quel sistema che suolsi adottare per i Codici propriamente detti e di cui si è pur avuto recente esempio nella riforma della procedura penale. Una discussione generale, ampia quanto si vuole e nell'una e nell'altra Camera, sulle linee direttive o su questo o su quel punto, poi la delegazione al Governo di coordinare le singole disposizioni in testo definitivo all'appoggio dei voti emessi. E questo a mezzo di una Commissione tecnica, in seno alla quale verranno, dirò così, martellati e cesellati

uno per uno gli articoli, con immenso guadagno, s'altro non fosse, della forma e con quella serena pacatezza che consente la compilazione e conseguente pubblicazione a stampa di tutti i relativi verbali (1).

5. — Ho pur fatto cenno di sorprese nella formazione delle leggi, di cui l'interprete mai saprà rendersi conto. Precisiamo, per via di eliminazione, di qual genere di sorprese intendiamo particolarmente discorrere, in armonia con l'argomento sin qui trattato. Non dirò tanto dei casi sempre inevitabili, ma che tuttavia potrebbero farsi più rari con altri sistemi di preparazione e discussione legislativa, casi nei quali dalla legge votata scaturiscono nella pratica conseguenze non prevedute o diverse da quelle che si prevedevano o si vagheggiavano nel compilatario. Quando, per esempio, a proposito della nuova legge sulla cittadinanza del 13 giugno u. s., si votò in Senato la proposta dell'Ufficio centrale, che a perdere la cittadinanza italiana non basti, com'era nel Codice civile e come ripeteva il progetto ministeriale, un atto di rinunzia, ma occorra il contemporaneo acquisto di altra nazionalità (art. 8, n. 1° e 2°), chi prevedeva che con ciò si sarebbe elevata una barriera a troppo facili divorzi di nostri connazionali, a quei divorzi cioè che una esperienza recentissima mostrò potersi conseguire nella Svizzera in pochi giorni sol che si provi la propria qualità di apolidi (*heimatlosen*)? Del che, intendiamoci, io vivamente mi compiaccio e certamente si compiacerà con me l'illustre amico e fervido alleato mio nella campagna antifrivista, in onore del quale io sto dettando queste povere note. Ma non so invece come l'avrebbero intesa, se avessero preveduto il caso, quei nostri onorevoli colleghi che solleverono in Senato tanto clamore quando da una certa formula proposta dall'Ufficio centrale circa la *frans legis* nella perfetta e nel ricupero della cittadinanza temettero compromessa la comodità di divorziare all'estero e scesero armati di tutto punto a difenderla, non nascondendo che ne vanteggiavano la massima agevolazione fintantoché duri nel nostro Codice la assoluta *irrenunciabilità indissolubilità coniugale*.

Parimenti in aperto contrasto col proposito di ridurre le esigenze nei riguardi dell'assistenza di testimoni agli atti notarili, proposito

(1) A simile procedimento, per di me una, si sarebbe prestato, con notevole vantaggio finale, il disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, un vero piccolo Codice, benchè non ne porti il nome (170 articoli nel testo, 40 nella tariffa), pendente ora dinanzi alla Camera, dopo essere stato in più tornate discusso ed approvato dal Senato.

manifestato nella relazione ministeriale e ribadito in quella senatoria, è la inattesa risultanza che emerge dal combinato disposto degli articoli 47 e 57 della nuova legge notarile nel testo recentemente approvato dal Senato e dell'art. 788, capov. del Codice civile (1). Vada per un momento che non siiasi voluto ridurre da quattro a due i testimoni nei testamenti notarili per non violare l'arca santa del Codice civile, del quale troppi articolosi si sarebbero dovuti in conseguenza ritoccare; ma certo non era nel pensiero nemmeno dei più fetici del Codice che cause di incapacità a fungere da testimoni, soppresso oramai come irragionevoli per altri atti, persistessero proprio per quelli di ultima volontà, ove appunto, doppio essendone il numero e maggiore d'ordinario l'urgenza, più che mai condannevole è il moltiplicare senza alcun motivo simili cause di nullità. Eppure la non divisata conseguenza si avrà dalla combinazione dei testi dianzi ricordati ove la Camera, per non ritardare ulteriormente la sanzione di una legge da troppo tempo promessa e vivamente aspettata dal ceto notarile ed archivistico, la approvi tal quale dal Senato le è giunta. La si avrà perché ammussi e praticanti del notaio, capaci quindi innanzi a far da testimoni negli atti *inter vivos*, non potranno invece essere assunti in tale qualità nei testamenti.

Vere sorprese per non dir altro, possono pure qualificarsi quelle riforme fondamentali del diritto vigente che talora si annidano in leggine speciali. Tipico il caso del privilegio per credito di somministrazioni di concime aggiugnato a quello dell'art. 1958, n. 5, Cod. civ., per la somministrazione di sementi. Tanto parve strano che una simile innovazione al Codice civile fosse andata a caucarsi fra le pieghe della Legge 7 luglio 1901 sulle operazioni di credito agrario per Mezzogiorno e la Sardegna, che se no solo in pratica disputare fino ai supremi gradi della magistratura e non ci volle meno di una

sontuosa della Cassazione di Roma che lo proclamasse in riforma del cardinale avviso ch'era stato accolto da una decisione dell'Appello, bolognese! (1).

(1) — Ma di ben altra natura è l'ipotesi su cui mi sono proposto di soffronarmi qui particolarmente, perché si collega a quel procedimento tutto interno, a dir così, e non pubblico, nel corso della formazione di una legge ch'è stato dianzi descritto. È il caso di una data disposizione introdotta dall'un ramo del Parlamento per un certo fine, ma che, nelle more della trattazione del progetto di legge presso l'altra Camera, viene perlendo la sua ragion d'essere e, votatavi tuttavia in blocco con le rimanenti, riesce anzi ad un fine diametralmente opposto.

Il fenomeno si è avverato di recente in forza dell'articolo finale (art. 20) della citata legge sulla cittadinanza, che suona: « Il Governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1º luglio 1912. Ora chi consideri che questa legge, recante si la data del 13 giugno (n. 335) non è stata pubblicata che il 30 giugno 1912, si domanderà naturalmente quali siano le ragioni di specialissima urgenza per cui la si volle esecutiva dall'oggi al domani. Avrà costituito nel cercarle, cosifatte ragioni, nei lavori preparatori! Non solo non le troverà, ma troverà, tutto all'opposto, nei documenti senatori data ragione di una *euvalio legis* che si volerà ben più lunga dell'ordinaria. Infatti l'art. 19 del progetto ministeriale suonava: « *Il Governo stabilirà con decreto reale*, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge e il giorno dell'entrata in vigore di essa». Ma l'Ufficio centrale del Senato contrappose a questo un altro articolo (diventato il 20°) del seguente tenore: Il governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore dopo centottanta giorni da quello della sua pubblicazione». Ed ecco le parole con le quali, relatore il sottoscritto, si giustificò la variante: « Forte dubbio è sorto sull'opportunità di rimettere al Governo, come la determinazione delle norme per l'applicazione della Legge, così quella del giorno in cui dovrà essa entrare in vigore. Perché cosiffatta delegazione, mentre interessa a tutti di sapere al più presto quando la nuova legge si attuerà? Se la natura di essa è incompatibile dei rapporti che tocca domandare: »

(1) Art. 47 del testo della legge notarile approvato dal Senato: « I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non esser interessati nell'atto. Non sono testimoni idonei i ciechi, i muti, i paralitici e gli afflui del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno e delle altre e coloro che non sanno e non possono sottervere », Art. 57 dello stesso testo, con cui si chinde il capo della forma degli atti notarili comprendente il testo citato art. 47: « Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino » Art. 788 Cod. cir.: « Non sono testimoni idonei i praticanti e gli ammanniti del notaio che ha ricevuto il testamento ».

(1) Sentenza della Cassazione di Roma del 6 febbraio 1912 in « Monitore dei Tribunali », del 1912, pag. 387.

*dunque non tuttavia legis più lunga dell'ordinaria, ed bene diciamolo subito. E ci pare all'utopico concorrente un periodo di sei mesi, che proponiamo appunto d'indicare nell'articolo finale» (1). Senonchè, fermo sempre il proposito di una *cactus legis* maggiore dell'ordinaria, in uno di quei tali convegni seguiti fra Ministro e Ufficio centrale a discussione di legge iniziata, presente pure l'ex ministro, on. Scialoja, che del disegno di legge era il padre, si accolse il desiderio, autorevolmente da lui espresso, che si adottasse una data precisa in sostituzione di quei sei mesi decorribili dalla pubblicazione. Così fu detto, si stimolerà maggiormente l'altra Camera a non lasciar dormire il progetto. E, come questo stava per approvarsi in Senato nei primissimi giorni del luglio 1911, si credeletti di largheggiare più che a sufficienza fissando il 1º luglio 1912, un anno cioè da quando lo avrebbe licenziato la Camera vitalizia, che l'articolo così emendato approvò senz'ombra di discussione. Chi mai poteva prevedere allora la guerra libica e la conseguente stasi della vita parlamentare per mesi e mesi? E quando, dopo il lungo silenzio, la rappresentanza nazionale riprese l'opera sua, provvedimenti relativi all'impresa gloriosa, onde usci rinnovellata l'anima della Nazione, ed altri di eccezionale entità, costituenti i capisaldi del programma governativo, reclamavano assoluta la precedenza, si da andarne relegata a sedute irregolari del giugno la discussione del disegno di legge sulla cittadinanza.*

In quelle sedute il ministro Finocchiaro Aprile difese strenuamente l'integrale progetto quale il Senato lo aveva approvato: in pieno accordo con la Commissione della Camera egli riuscì a smontare tutti i tentativi di emendamenti venuti da alcuni deputati, condannanti che avrebbero finito col rispingere in alto mare una legge ormai generalmente attesa e prossima a giungere in porto. Il meglio, si sa, è nemico del bene e al proposito di perfezionare ulteriormente una legge, di sua natura così complessa e mal suscettiva di rabbiscature, parve giustamente preferibile quello di non rilanciare di più l'unificazione delle norme relative a così fondamentale istituto, norme disseminate sino allora in più leggi. Conseguenza di tale proposito fu il lasciare inalterato anche l'art. 20, benché l'approssarsi del 1º luglio 1912 sopprimesse ormai ogni possibilità di quella straordinariamente ampliata vacazione di legge, in previsione della quale l'articolo era stato originariamente formulato a quel modo. Votata la legge dalla Camera dei deputati il 10 giugno, sanzionata il 13, la vacazione oramai sarebbe

rientrata nel periodo normale di quindici giorni anche se si fosse proposto sollecitamente alla sua pubblicazione. Ma, quasi che i capricci della sorte non avessero a sufficienza congiurato contro l'originario intendimento legislativo, si finì, per volontà di riavorno, col giungere pressino all'estremo opposto, alla soppressione cioè dello stesso periodo ordinario di quindici giorni, che la pubblicazione fu ritardata, come si disse, fino al 30 di giugno, cioè sino alla vigilia del giorno stabilito per l'entrata in vigore della legge. Il che a sua volta ha una sua causa che sfugge a chi vive lontano dalle sfere parlamentari e governative (1).

7. — Quanta parte abbia il caso nel Diritto fu già posto in rilievo da un civiltà esimio troppo presto rapito alla nostra scienza, il compianto FERDINANDO BIANCHI, ma in riguardo piuttosto all'applicazione delle leggi che non alla tecnica che presiede alla loro formazione (2). Molto più di recente VITTORIO SCALONI rivendicò, da par suo, il posto, se non molto grande, certamente notevole, che spetta all'arbitrio del legislatore nella formazione del Diritto positivo (3), avvertendo che «anche nei governi popolari di tipo odierno,

(1) La ragione bisogna andarla a cercare nella nuova legge elettorale politica, la quale, votata prima dalla Camera dei deputati il 25 maggio, occupò il Senato nelle sedute dal 24 al 29 giugno, nel quale ultimo giorno vi ottenne pure l'approvazione a scrutinio segreto. Il relativo testo unico all'art. 1º continua a richiamarsi alla legge Sonnino sulla naturalizzazione del 17 maggio 1906 per quanto riguarda l'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani d'origine. Parve stonasse pubblicare la nuova legge sulla cittadinanza che abrogava espresamente (art. 17) detta legge del 1906 sulla cittadinanza che avessero fatto un richiamo generico alle norme sulla naturalizzazione, avessero ancora in gestazione quel testo unico che si vole e si riuscì a far passare inalterato, evitando così il ritorno della ponderosa legge elettorale alla Camera. Quanto meglio se gli autori di quel testo unico, che non doveranno ignorare, quando lo estesero, la pendenza della nuova legge sulla cittadinanza, avessero fatto un richiamo specifico ad una legge destinata a prossima abrogazione! anzichè quello generico alle norme sulla naturalizzazione. Intanto per cosi strano richiamo è stata già posta dai primi commentatori della nuova legge elettorale una questione, che sarebbe qui fuor di luogo discutere (Vergnani, MOSTAICHT e ALBERTI, *La nuova legge elettorale politica italiana*, Bergamo, Istituto it. d'arti grafiche, 1912), nella sua pratica applicazione (Bergamo, Istituto it. d'arti grafiche, pag. 4-5).

(2) F. BIANCHI, *L'azzardo nel Diritto*, in « Rivista it. per le sc. giurid. », vol. IX (1890), pag. 3-31.

(3) V. SCALONI, *L'arbitrio del legislatore nella formazione del Diritto positivo*, in « Atti della Società italiana per il progresso delle scienze », Terza riunione (Padova, settembre 1909), Roma, 1910, pag. 367-377.

(1) Relazione senatoria *Sulla cittadinanza* del 29 maggio 1911, in « Documenti del Senato », Legisl. XXIII, n. 164-A, pag. 23.

in cui la legge è il prodotto di tante volontà concorrenti, non si può mai negare l'efficacia dell'arbitrio sia delle molte volontà che costituiscono un partito, sia di quelle che dominano i partiti e che più direttamente formano la legge » (1). Ora io credo di avere segnalato un caso davvero singolare, in cui arbitrio legislativo (pur sempre ricorrente ove trattasi di fissare dei termini) e strana coincidenza di circostanze fortuite hanno, insieme operando, fatto deviare talmente, in corso di elaborazione legislativa, una norma dal suo proprio fine, da renderla mezzo e strumento a fine opposto. E facciasene nuova chiosa, noi potremo, concludendo, dire a coloro che coltivano ancora una doppia illusione: l'illusione che il legislatore, quasi impersonato in un unico ente sovrano, segua in ogni fase dell'opera sua la traiettoria segnata dalla ragione giuridica e l'altra che di colà trae la storia vesti ininterrottamente tracciato ogni punto nei famosi lavori preparatori ufficiali.

Padova, luglio 1912 (2).

VITTORIO POLACCO.

(1) In., pag. 374.

(2) Deliberatamente ho conservato la presente Memoria tal quale mi usci dalla penna alla data qui vi segnata. Posteriori eventi legislativi (come l'approvazione anche da parte della Camera elettriva del disegno di legge sul notariato nel preciso testo votato dalla Camera vitalizia, e la legge che modificò il Testo unico della legge elettorale politica eirerà il richiamo al requisito della cittadinanza) sono infatti del tutto inconferenti all'assunto del mio scritto.

## LE DROIT CIVIL INTERNATIONAL

I. Division du droit civil et du droit civil international. — II. Différentes manières de régler les faits internationaux et diverses espèces de normes de droit civil international.

D'après l'école traditionnelle, le droit privé international est un droit collisionnel. C'est l'ensemble des normes qui résolvent le conflit des lois privées d'états différents. Mais il est évident que la solution du conflit ne constitue pas le but unique et essentiel de cette branche juridique. Le droit s'occupe des relations humaines; il règle la dette réciproque des hommes, en imposant des devoirs et on attribuant des droits corrélatifs, c'est-à-dire en rattachant à certains faits des conséquences juridiques. Le droit privé international ne peut pas avoir un autre but, exercer une autre fonction. Il vise lui aussi l'établissement d'un certain ordre dans les rapports des hommes, le règlement de certains faits par la détermination de leurs conditions et de leurs effets ou conséquences juridiques. La solution du conflit n'est donc qu'un simple moyen pour le règlement des faits juridiques à l'occasion desquels naît précisément le conflit entre les lois privées d'états différents. Or ces faits, ce sont les faits privés internationaux, faits de droit privé concernant au moins un élément étranger. En vertu de ces considérations on peut compléter la définition du droit privé international et la formuler de la manière suivante: c'est l'ensemble des normes qui régulent les faits de droit privé internationaux, en résolvant le conflit qui naît à l'occasion de ces faits entre les lois privées d'états différents.

Ce droit fait partie, suivant nous, du droit interne de l'Etat. C'est qu'il règle des rapports entre particuliers et ne peut, par conséquent, pas appartenir au droit des gens. Les normes interétatiques concernant le conflit, comme celles des conventions de La Haye sur le mariage, le divorce et la tutelle, ne le résolvent pas elles-mêmes.